



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE**

composta dai Magistrati

Dott. Maria Teresa Bonavia	Presidente
Dott. Isabella Silva	Consigliere
Dott. Marcello Bruno	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento di appello iscritto al n. 474/2012 R.G.

**promosso da**

**FASHION SOFT AIR STORE (IMPRESA INDIVIDUALE)**, corrente in Casella (GE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Toriello e Giulio Gras Sonia Mannella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Genova, Via XX Settembre 14/14 come da mandato in atti

**appellante**

**Contro**

**CYBERGUN S.A., GIA' LES TROIS PYLONES S.A.**, con sede in Francia, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Gramola del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Portello 2 presso e nello studio dell'avv. Carlo Pesce come da mandato in atti

**appellata**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**PER L'APPELLANTE:**

"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda pronuncia anche istruttoria meglio vista, in accoglimento del presente appello per i

motivi tutti di cui in atti, ed in totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 641/2012 emessa in data 29.2.2012 dall'Ill.mo Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella causa avente RG. n. 16045/2006:

in via preliminare: accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata dall'appellante;

in via principale nel merito:

a) revocare e/o riformare l'accertamento e la declaratoria di responsabilità a carico dell'appellante per gli illeciti di contraffazione, usurpazione di marchi e concorrenza sleale di cui al punto a) del dispositivo della sentenza impugnata, revocando e/o riformando altresì il provvedimento di inibitoria di cui al punto b) nonché la condanna di cui al punto c) nonché la condanna alle spese di lite di cui al punto f) nonché infine l'ordine di pubblicazione del dispositivo di cui al punto i) della sentenza impugnata;

b) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno appellante in primo grado e dunque in riforma e/o revoca della sentenza impugnata ai punti d) ed e) del suo dispositivo, condannare per l'effetto Cybergun S.A. previa ogni opportuna pronuncia dichiarativa occorrendo al risarcimento del. Danno patito (nella sua forma patrimoniale e in quella extrapatrimoniale da mancato guadagno nonché del danno all'immagine commerciale e del danno da abuso di dipendenza economica nonché ex art 96 c.p.c.) con pubblicazione della sentenza a spese di Cybergun su giornali specialistici (tra cui i medesimi sui quali fu pubblicato il provvedimento cautelare a favore dell'attrice) e sui principali quotidiani (Corriere della Sera e Repubblica);

c) condannare Cybergun SA ad eseguire a favore del convenuto le forniture come richieste in comparsa di Costituzione di primo grado datata 13.2.2007;

d) porre a carico di Cybergun SA. le spese tutte del presente giudizio e del giudizio di primo grado, ivi compresi i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato; |  
in via istruttoria ammettere tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente nel corso del giudizio di primo grado”.

**PER L'APPELLATA:**

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

In via preliminare, dichiarare l'appello nullo e/o inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c..

In subordine al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità e/o inammissibilità:

1. respingere l'appello proposto dal Sig. PAOLO ROSSETTO in qualità di titolare della cessata impresa individuale FASHION SOFT AIR STORE IMPORT-EXPORT, con atto di citazione notificato a CYBERGUN S.A. in data 31 marzo 2012, e per l'effetto confermare la sentenza n. 641/2012, pronunciata dal Tribunale di Genova il 2-16 febbraio 2012 nella causa R.G. 16045/2006;

2. in via ulteriormente subordinata, nella denegatissima e veramente non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di cui al precedente punto

1, comunque accogliere le domande formulate da CYBERGUN S.A. nel giudizio di primo grado;

3. condannare il Sig. PAOLO ROSSETTO per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

4. spese e compensi di avvocato del presente giudizio rifusi, oltre oneri di legge”.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2006, Cybergun S.A., premessa la propria qualità di società rinomata nel campo della produzione, distribuzione e commercializzazione di fucili e pistole soft air (potendo legittimamente apporre sulle repliche e riprodurre i modelli originali delle armi più famose, in quanto licenziataria di marchi rinomati quali Colt, Desert Eagle, Kalashnikov, Smith & Wesson e altri nonché in quanto titolare del marchio Hop Up), esponeva in fatto che:

nel maggio 2006 aveva rinvenuto sulla rete internet un sito appartenente alla Soft Air Store di Rossetto Paolo, individuata tramite visura camerale nell'impresa Fashion Soft Air Store Import-Export, dedicato al commercio di prodotti soft air (molti dei quali riproducenti modelli e marchi di cui era licenziataria esclusiva l'esponente), in assenza di qualunque licenza in capo all'impresa proprietaria, sito recante l'indicazione, a carattere notevolmente confusorio, "Foto e marchi sono dei legittimi proprietari";

a seguito dell'individuazione del sito era stato presentato ricorso cautelare per ottenere pronuncia di sequestro ed inibitoria contro l'impresa;

in sede di prima udienza era stata depositata una scatola contenente un fucile M4A1 prodotto dalla Tokio Marui recante i marchi Colt denominativo e figurativo ed il marchio Hop Up, arma acquistata dal convenuto ma non proveniente dai legittimi distributori dell'esponente;

nel novembre 2006 il Tribunale di Genova aveva concesso il sequestro di tutti i beni a marchio Colt nonché della documentazione idonea ad individuare i produttori, i fornitori ed il volume delle vendite dei prodotti in contraffazione esistente presso il convenuto ed aveva emesso il divieto di commercializzare in qualunque forma beni portanti i marchi Cybergun individuando una somma per ogni violazione ed autorizzando la pubblicazione della pronuncia su riviste specializzate del settore;

nel corso delle operazioni di sequestro non erano stati individuati altri beni illegittimamente portanti i marchi dell'esponente mentre l'esecuzione della pronuncia con riguardo alla documentazione era stata resa difficile dalla tenuta non completa né ordinata delle scritture contabili.

In diritto, l'attrice contestava al convenuto:

- a) l'indebita utilizzazione dei marchi di cui l'esponente era titolare, sia sotto il profilo del trademark, dunque dell'utilizzo della denominazione, sia sotto il profilo del "trade dress", vale a dire del marchio di forma (inoltre sottolineando il carattere rinomato di molti tra i marchi in licenza con la conseguente applicazione della disciplina di tutela rafforzata specifica);
- b) l'imitazione servile dei modelli delle armi (ed accessori) soft air legittimamente prodotti, pubblicizzati e commercializzati dall'esponente;
- c) l'appropriazione di pregi dei prodotti Cybergun.

In merito ai danni, parte attrice, richiamato il concetto secondo cui in tema di violazione di diritti di privativa il danno sarebbe in re ipsa, indicava l'esistenza di danni patrimoniali e da lesione di immagine.

Conclusivamente, Cybergun chiedeva l'accertamento degli illeciti di contraffazione e usurpazione di marchi, di concorrenza sleale, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni nonché la pronuncia di inibitoria all'utilizzo dei marchi in titolarità ed oggetto di licenza ed alla commercializzazione dei prodotti contenenti i marchi individuati, la fissazione di una penale per ogni violazione, l'ordine di ritiro dei prodotti contraffatti e la pubblicazione del provvedimento.

Si costituiva il convenuto preliminarmente delineando i caratteri della sua attività, contestando la sottolineata notorietà della società attrice tra gli appassionati di armi soft air, analizzando gli elementi raccolti nel corso del

giudizio e sottolineandone l'inconsistenza sotto il profilo probatorio.

In particolare, quanto al fucile M4 Tokio Marui prodotto nel corso del procedimento cautelare, il convenuto affermava di averlo acquistato personalmente prima dell'inizio della sua attività di commerciante di prodotti soft air e di averlo rivenduto quale oggetto usato. In diritto, contestava l'ambito di privativa evidenziato da parte attrice con riguardo sia ai marchi denominativi sia all'asserita presenza di marchi di forma, evidenziando l'insussistenza, assente ogni ipotesi di contraffazione, della contestata concorrenza sleale. Infine, domandava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, in subordine evidenziando la propria mancanza di colpa a fronte dei comportamenti tenuti dall'attrice. Formulava domande riconvenzionali per risarcimento del danno da lucro cessante, per lesione della propria immagine commerciale ed infine per lite temeraria. All'esito dello scambio di memorie nel rispetto del rito introdotto con D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, Cybergun depositava istanza di fissazione di udienza.

Il Presidente, vista la pronuncia n. 170 del 2007 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, da ora CPI), designava il Giudice per la trattazione della causa nel rispetto del rito ordinario per le cause di competenza collegiale. Con ordinanza 28.2.2008 il Giudice esaminava le istanze istruttorie ed ammetteva le prove orali e disponeva consulenza tecnica sul fucile depositato in causa onde determinarne la qualità di oggetto nuovo o usato. Con successiva decisione 26.8.2009 l'ufficio disponeva l'interrogatorio del convenuto ai sensi dell'art. 121 -bis CPI.

Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale:

a) in accoglimento della domanda attrice accertava e dichiarava Paolo Rossetto responsabile degli illeciti di contraffazione e usurpazione di marchi di cui è licenziataria e proprietaria Cybergun S.A., nonché della fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., nei termini di cui alla motivazione;

b) inibiva al convenuto l'utilizzo dei marchi di cui Cybergun S.A. è licenziataria o proprietaria e la produzione, l'importazione, la distribuzione e comunque la commercializzazione in Italia in qualunque forma di prodotti soft air e comunque di qualunque prodotto contraffatto ed usurpativo dei diritti di privativa di cui Cybergun SA è licenziataria o titolare, disponendo per ogni violazione e dunque per ogni atto diretto comunque a produrre, importare, distribuire e commercializzare tali beni il pagamento da parte di Rossetto Paolo alla Cybergun SA di una somma di euro 1.000,00;

c) condannava il convenuto al risarcimento del danno a favore dell'attrice che liquidava nella somma di complessivi euro 14.570,00, oltre interessi legali fino al saldo;

d) respingeva la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c;

e) respingeva le domande riconvenzionali formulate da Paolo Rossetto;

f) condannava il convenuto al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, liquidandole nella somma di euro 2.084,30 per esborsi, euro 2.000,00 per diritti ed euro 3.600,00 per onorari, oltre IVA e CPA;

i) disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui giornali "La Repubblica" e su due riviste specializzate del settore armi "soft air", per una sola volta a spese della convenuta ed a cura di parte attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Fashion Soft Air Store, deducendo col primo motivo che anche qualora esso Rossetto avesse effettivamente commercializzato armi

giocattolo riproduzioni delle armi vere prodotte dalla "Colt" come il fucile M4 e queste avessero riportato il segno equivalente al marchio "Colt", tale comportamento non avrebbe comunque costituito usurpazione alcuna.

Infatti, la riproduzione di un segno identico ad un marchio registrato su giocattoli che riproducono fedelmente l'oggetto prodotto dal detentore del marchio è lecita se il segno stesso non viene utilizzato in funzione di marchio e non genera confusione su chi sia l'effettivo produttore dell'oggetto. Secondo l'appellante il Tribunale non ha affrontato questo argomento ed è incorso in omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Col secondo motivo, l'appellante lamentava l'errata interpretazione del concetto di affinità nell'ambito del diritto dei marchi e violazione di legge. L'appellante evidenziava che il Tribunale aveva affermato: "posto che i marchi per i quali Cybergun chiede protezione non sempre sono registrati anche per la classe 28 (che include i giocattoli). Occorre dunque stabilire se le armi soft air siano beni affini alle armi vere".

Non avrebbe però potuto il Tribunale considerare affini armi vere ed armi giocattolo, mancando nel secondo caso l'offensività che caratterizza l'arma vera.

Col terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza gravata per errata applicazione delle norme in tema di valutazione del materiale probatorio e per illogicità della motivazione.

Intanto, nessun bene era stato oggetto di sequestro; inoltre, le fatture sequestrate contenevano la sigla TM che secondo il Rossetto indicava "Taiwan Made", mentre secondo la teste Diolaiti, consulente dell'attrice, significava che il prodotto era di provenienza "Tokio Marui". Secondo l'appellante il Tribunale aveva ribaltato l'onere della prova, ponendo sul convenuto l'onere di provare che quanto affermato dalla Diolaiti non era vero.





Inoltre, secondo l'appellante non era corretto affermare che dall'aver offerto in vendita un oggetto si potesse desumere la prova del possesso dello stesso, mentre era prassi del commercio tramite internet offrire in vendita prodotti di cui si crede potersi rifornire in tempi rapidi ed a prezzi conosciuti.

Inoltre, il Tribunale aveva disposto una c.t.u. sul fucile per verificare se fosse nuovo o usato, ma non aveva poi tenuto alcun conto dell'esito di tale c.t.u.

Secondo l'appellante Cybergun e TeT volevano mettere fuori gioco il Rossetto e incaricarono all'uopo una persona di acquistare un Tokio Marui di cui non rifornivano il Rossetto. Il Rossetto inviava il proprio fucile Tokio Marui usato ed appena la cliente ricevette l'articolo fu avviato il procedimento cautelare nei confronti del Rossetto. Tale fucile era dunque l'unico elemento fondante le accuse nei confronti del Rossetto. Era quindi importante verificare se il suddetto articolo fosse o meno usato. Ma le risultanze della c.t.u. non sono state considerate dal Tribunale.

Col quarto motivo l'appellante si doleva che non vi era stato alcun uso usurpativo del marchio Hop Up perché sul sito era stata data solo indicazione di una caratteristica tecnica dei beni offerti in vendita, e tale uso non poteva considerarsi usurpativo a prescindere dall'essere il marchio Hop Up volgarizzato oppure no.

Col quinto motivo l'appellante lamentava che l'importo liquidato a favore di Cybergun dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, ammontante ad euro 14.750, era stato stabilito erroneamente in quanto -stabilito un ricavo per il periodo di riferimento pari ad euro 75.608 ed accertato che per quel periodo le fatture passive TeT e Gieffeci (distributori Cybergun) totalizzavano 29.932,45 euro- ne aveva desunto che circa la metà del ricavo del Rossetto era rappresentato da attività illecita.

Ma non aveva considerato che il Rossetto poteva lecitamente vendere anche prodotti non Cybergun.

Col sesto motivo l'appellante reiterava le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse tendenti a dimostrare che l'attività nel settore soft air era iniziata solo nel 2005 e dunque non fin dall'inizio dell'attività di Rossetto quale negoziante.

Col settimo motivo l'appellante riproponeva le domande riconvenzionali formulate in primo grado.

Si costituiva in giudizio l'appellata Cybergun S.A., opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 21/11/2012 erano respinte l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata formulata dall'appellante, nonché le istanze istruttorie da questi reiterate.

La parte appellante non si presentava all'udienza di precisazione delle conclusioni, né depositava gli scritti defensionali finali.

Erano precisate le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, e decorsi i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., la causa veniva decisa in camera di consiglio.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Secondo l'appellante la riproduzione di un segno identico ad un marchio registrato su giocattoli che riproducono fedelmente l'oggetto prodotto dal detentore del marchio è lecita se il segno stesso non viene utilizzato in funzione di marchio e non genera confusione su chi sia l'effettivo produttore dell'oggetto.

Ora, è pacifico che Cybergun sia titolare di licenze per i marchi di diverse aziende produttrici di armi da fuoco (Desert eagle, UZI, Smith e Wesson, Colt, Taurus, Beretta, ecc. ecc.) ed abbia registrato il marchio "Hop Up".

Il comportamento che Cybergun ha addebitato ai fini della contraffazione, consiste nell'avere controparte offerto in

vendita sul suo sito internet beni con i marchi coperti dalle privative, in assenza di acquisto dai soggetti autorizzati.

Al riguardo Cybergun ha prodotto un fucile M4 Tokio Marui Colt acquistato tramite ordine telefonico, nella fase cautelare.

Appare evidente che anche il commercializzare armi giocattolo contenenti i marchi coperti dalle privative, non acquistati legittimamente, costituisce comportamento di contraffazione poiché anche i marchi relativi a tali prodotti sono tutelati. Quanto al secondo motivo, col quale l'appellante lamenta l'errata interpretazione del concetto di affinità nell'ambito del diritto dei marchi e violazione di legge per avere il Tribunale affermato che i marchi per i quali Cybergun chiede protezione non sempre sono registrati anche per la classe 28 (che include i giocattoli), per cui occorre stabilire se le armi soft air siano beni affini alle armi vere, osserva la Corte che vi è una stretta correlazione tra il mercato delle armi vere e di quelle soft air, come è attestato dal fatto che prima della loro immissione in commercio i prototipi devono essere sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per verificare se siano atte all'offesa alla persona. Vi è al riguardo la circolare n. 559/C/10865.10179.A del 28/9/1995 con la quale è stato disciplinato il mercato di queste armi, che non possono definirsi semplicemente quali armi giocattolo. Sono infatti armi destinate a persone che amano il combattimento, in condizioni di sicurezza. Pertanto, esse sono assimilabili alle armi vere, fatta salva l'inoffensività. Così, la giurisprudenza ha affermato che "In tema di tutela del marchio, l'attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende tanto l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, quanto l'affinità tra settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per non uso del marchio in un

determinato settore, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione. L'identità delle esigenze che spingono all'acquisto dei prodotti di cui si afferma l'affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l'esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l'identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l'unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio" (Cass. n. 21013 del 2006).

Pertanto, devono ritenersi contraffatti i marchi Colt, sia denominativo che figurativo, presenti sul fucile M4 A1 Tokio Marui commercializzato dall'appellante, e deve affermarsi che le licenze di cui è titolare la Cybergun coprono il campo delle armi soft air per affinità tra i prodotti oggetto di vendita e in ogni caso perchè marchi celebri.

Circa il terzo motivo, osserva la Corte che le prove dell'attività illecita posta in essere dall'appellante consistono nel fatto che questa offrì veramente in vendita i prodotti esposti: nella scheda di ogni prodotto vi era una "faccina" che indicava la disponibilità o meno del prodotto, a seconda che fosse sorridente o imbronciata, con l'indicazione del prezzo. Ne discende che il Rossetto aveva la disponibilità dei prodotti che pubblicizzava. Orbene, poiché tali prodotti non erano stati acquistati da Cybergun, la loro vendita costituisce contraffazione illecita.

Inoltre, i testi escussi hanno attestato che nel maggio 2006 (data nella quale il sito indicava la disponibilità del New Colt Tokio Marui) l'appellante non poteva vendere un fucile New Colt autentico, poiché il teste Cappelletti, socio della TeT sas distributrice in esclusiva per l'Italia dei marchi Cybergun dall'aprile 2006, aveva avuto l'ordine dalla Cybergun di non vendere più prodotti all'appellante, sospettata di usare canali illeciti per rifornirsi. Pertanto, il fucile reclamizzato doveva essere contraffatto. Il teste Faustino Faustini, socio accomandatario della Gieffeci sas, distributore per l'Italia prima di TeT e poi cliente preferenziale di Cybergun, dall'estate 2006 in contrasto con la società francese, ha poi dichiarato di non avere mai venduto all'appellante armi Colt.

E' stata sequestrata una sola fattura del 19/5/2006, proveniente dalla American Magazin, priva di esclusiva per la distribuzione ma commerciante al dettaglio di prodotti di provenienza Cybergun, relativa a tre fucili M4A1 Marui Colt. Pertanto, il Rossetto, che vendeva simili armi sul suo sito, doveva rifornirsi anche da altri rivenditori non leciti, non essendovene altri leciti dopo la fine del rapporto con TeT nella primavera 2006.

Quanto alla consulenza tecnica svolta sul fucile in sequestro Colt M4A1 Tokio Marui, correttamente il primo giudice ha ritenuto, a fronte delle dichiarazioni rese dalla parte circa il suo acquisto nel 2004, il suo utilizzo in negozio per comparazione sul rateo di tiro in un locale sottostante il negozio, una sorta di linea di tiro, circostanze dalle quali risulta comunque che esso era destinato al commercio, a disposizione dei clienti, ad uso dimostrativo, come emerge anche dalla c.t.u. che ha accertato essere stati sparati non più di 3000 colpi, incompatibili con l'uso sul campo.

Pertanto, le emergenze processuali attestano che si tratta di un bene utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale

gestita dal Rossetto e poi venduto in violazione dei marchi coperti da privativa.

Col quarto motivo l'appellante si duole che non vi è stato alcun uso usurpativo del marchio Hop Up perché sul sito è stata data solo indicazione di una caratteristica tecnica dei beni offerti in vendita, e tale uso non può considerarsi usurpativo a prescindere dall'essere il marchio Hop Up volgarizzato oppure no.

Ora, l'appellante non è riuscito a superare la presunzione di validità che assiste i marchi registrati, in quanto le prove dedotte appaiono generiche (si tratta della documentazione di vendita online). L'attrice ha affermato di avere individuato con quel particolare nome il meccanismo interno alle armi soft air e soltanto in un secondo tempo di averlo utilizzato per designare il meccanismo medesimo. Ma non vi sono prove che quel nome fosse usato per definire quel meccanismo prima della registrazione, e quindi per sostenerne la successiva volgarizzazione.

Circa il sesto motivo, l'appellante osserva che egli poteva vendere lecitamente anche prodotti non Cybergun: ciò appare in linea con quanto sostenuto anche dal Tribunale, che ha ritenuto che "volendo individuare un parametro che parte attrice stessa indica, può ritenersi che circa la metà del volume d'affari abbia provenienza lecita. Tale misura appare condivisibile perché tiene inoltre conto del fatto che il Rossetto commercializzava anche abbigliamento per l'attività sportiva dei "giochi di guerra" ed accessori quali pallini ed altro".

Quanto al sesto motivo, col quale l'appellante reitera le istanze istruttorie già formulate nel grado pregresso e non ammesse, va richiamata l'ordinanza con la quale questa Corte ha respinto detta istanza in quanto in sede di precisazione delle conclusioni in tale grado l'appellante non aveva riformulato alcuna delle istanze istruttorie disattese.

Quanto all'ultimo motivo di gravame, col quale l'appellante ripropone le proprie domande riconvenzionali, la Corte osserva che esse non possono trovare accoglimento alla luce degli accertamenti compiuti con la presente sentenza. Essendo infatti risultato illecito il comportamento tenuto dal Rossetto, egli non può lamentarsi delle conseguenze prodotte dalla sua condotta.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegare al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello indeterminato.

Secondo grado:

fase di studio	€	1960,00
fase introduttiva	€	1350,00
fase decisoria	€	3305,00
TOTALE	€	6615,00

**P. Q. M.**

**LA CORTE DI APPELLO**

Definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello proposto da FASHION SOFT AIR STORE (IMPRESA INDIVIDUALE) di Rossetto Paolo, avverso la sentenza n. 641 del 2 febbraio - 16 febbraio 2012, emessa dal Tribunale di Genova, che conferma; condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 6.615 per compensi, oltre accessori di legge.

Genova, 2/3/2016

Il Presidente

Dr. Maria Teresa BONAVIA

Il Consigliere estensore

Dr. Marcello BRUNO

Firmato Da: BONAVIA MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bda27 - Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db70f71bdc15a4cba46a0b5  
Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

